

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO "BRENTA"**

**Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.**

1. Al fine di organizzare e regolare il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., i Comuni partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "BRENTA" convengono di cooperare in conformità a principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:
  - a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti i Comuni partecipanti;
  - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
  - c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
  - d) protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
  - e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
  - f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

**Art. 2 - Comuni partecipanti.**

1. In conformità all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti 73 comuni, di seguito indicati come Comuni partecipanti:

Comune di ASIAGO  
Comune di BASSANO DEL GRAPPA  
Comune di BATTAGLIA TERME  
Comune di BORGORICCO  
Comune di CADONEGHE  
Comune di CAMPODARSEGO  
Comune di CAMPODORO  
Comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA  
Comune di CAMPOSAMPIERO  
Comune di CAMPO SAN MARTINO  
Comune di CARMIGNANO DI BRENTA  
Comune di CARTIGLIANO  
Comune di CASSOLA  
Comune di CERVARESE SANTA CROCE  
Comune di CISON DEL GRAPPA  
Comune di CITTADELLA  
Comune di CONCO  
Comune di CURTAROLO  
Comune di ENEGO

Comune di FONTANIVA  
Comune di FOZA  
Comune di GALLIERA VENETA  
Comune di GALLIO  
Comune di GALZIGNANO TERME  
Comune di GAZZO  
Comune di GRANTORTO  
Comune di LIMENA  
Comune di LOREGGIA  
Comune di LUSIANA  
Comune di MAROSTICA  
Comune di MASON VICENTINO  
Comune di MASSANZAGO  
Comune di MESTRINO  
Comune di MOLVENA  
Comune di MONTEGROTTO TERME  
Comune di NOVE  
Comune di NOVENTA PADOVANA  
Comune di PIANEZZE  
Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA  
Comune di PIOMBINO DESE  
Comune di POVE DEL GRAPPA  
Comune di POZZOLEONE  
Comune di RESANA  
Comune di ROANA  
Comune di ROMANO D'EZZELINO  
Comune di ROSA'  
Comune di ROSSANO VENETO  
Comune di ROTZO  
Comune di ROVOLON  
Comune di RUBANO  
Comune di SACCOLONGO  
Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE  
Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO  
Comune di SAN MARTINO DI LUPARI  
Comune di SAN NAZARIO  
Comune di SAN PIETRO IN GU  
Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE  
Comune di SAONARA  
Comune di SCHIAVON  
Comune di SELVAZZANO DENTRO  
Comune di SOLAGNA

Comune di TEOLO  
Comune di TEZZE SUL BRENTA  
Comune di TOMBOLO  
Comune di TORREGLIA  
Comune di TREBASELEGHE  
Comune di VALSTAGNA  
Comune di VEGGIANO  
Comune di VIGODARZERE  
Comune di VIGONZA  
Comune di VILLA DEL CONTE  
Comune di VILLAFRANCA PADOVANA  
Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

**Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.**

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione i Comuni partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", un Consiglio di bacino denominato «**Consiglio di bacino BRENTA**», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. Il Consiglio di bacino ha sede in Cittadella. Qualora si presentasse la necessità, l'assemblea di cui all'art. 7 della presente convenzione può deliberare lo spostamento della sede presso altro indirizzo, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
3. In caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza con deliberazione di assemblea previa acquisizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente dai soli Comuni interessati dalle modifiche.
4. I Comuni partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.
5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun Comune partecipante nell'atto di approvazione della medesima.
6. Il segretario del Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

**Art. 4 - Durata.**

1. La presente convenzione ha durata di 20 (venti) anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

**Art. 5 - Ente responsabile del coordinamento.**

1. I Comuni partecipanti danno atto che l'ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" o,



in caso di impedimento o inerzia, il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di Bassano del Grappa.

**Art. 6 - Quote di partecipazione.**

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal comitato istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

Comune di ASIAGO	13 millesimi
Comune di BASSANO DEL GRAPPA	78 millesimi
Comune di BATTAGLIA TERME	8 millesimi
Comune di BORGORICCO	13 millesimi
Comune di CADONEGHE	28 millesimi
Comune di CAMPODARSEGO	22 millesimi
Comune di CAMPODORO	4 millesimi
Comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA	2 millesimi
Comune di CAMPOSAMPIERO	21 millesimi
Comune di CAMPO SAN MARTINO	10 millesimi
Comune di CARMIGNANO DI BRENTA	14 millesimi
Comune di CARTIGLIANO	7 millesimi
Comune di CASSOLA	24 millesimi
Comune di CERVARESE SANTA CROCE	9 millesimi
Comune di CISON DEL GRAPPA	2 millesimi
Comune di CITTADELLA	36 millesimi
Comune di CONCO	4 millesimi
Comune di CURTAROLO	12 millesimi
Comune di ENEGO	4 millesimi
Comune di FONTANIVA	14 millesimi
Comune di FOZA	1 millesimi
Comune di GALLIERA VENETA	13 millesimi
Comune di GALLIO	5 millesimi
Comune di GALZIGNANO TERME	8 millesimi
Comune di GAZZO	7 millesimi
Comune di GRANTORTO	7 millesimi
Comune di LIMENA	13 millesimi
Comune di LOREGGIA	11 millesimi
Comune di LUSIANA	6 millesimi
Comune di MAROSTICA	25 millesimi
Comune di MASON VICENTINO	6 millesimi
Comune di MASSANZAGO	9 millesimi
Comune di MESTRINO	16 millesimi
Comune di MOLVENA	5 millesimi
Comune di MONTEGROTTO TERME	20 millesimi
Comune di NOVE	9 millesimi

Comune di NOVENTA PADOVANA	16 millesimi
Comune di PIANEZZE	4 millesimi
Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA	21 millesimi
Comune di PIOMBINO DESE	17 millesimi
Comune di POVE DEL GRAPPA	5 millesimi
Comune di POZZOLEONE	5 millesimi
Comune di RESANA	14 millesimi
Comune di ROANA	7 millesimi
Comune di ROMANO D'EZZELINO	27 millesimi
Comune di ROSA'	24 millesimi
Comune di ROSSANO VENETO	13 millesimi
Comune di ROTZO	1 millesimi
Comune di ROVOLON	8 millesimi
Comune di RUBANO	26 millesimi
Comune di SACCOLONGO	9 millesimi
Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	15 millesimi
Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO	11 millesimi
Comune di SAN MARTINO DI LUPARI	22 millesimi
Comune di SAN NAZARIO	3 millesimi
Comune di SAN PIETRO IN GU	8 millesimi
Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE	12 millesimi
Comune di SAONARA	17 millesimi
Comune di SCHIAVON	4 millesimi
Comune di SELVAZZANO DENTRO	38 millesimi
Comune di SOLAGNA	3 millesimi
Comune di TEOLO	16 millesimi
Comune di TEZZE SUL BRENTA	20 millesimi
Comune di TOMBOLO	13 millesimi
Comune di TORREGLIA	11 millesimi
Comune di TREBASELEGHE	21 millesimi
Comune di VALSTAGNA	4 millesimi
Comune di VEGGIANO	6 millesimi
Comune di VIGODARZERE	22 millesimi
Comune di VIGONZA	37 millesimi
Comune di VILLA DEL CONTE	10 millesimi
Comune di VILLAFRANCA PADOVANA	15 millesimi
Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	9 millesimi
TOTALE	1000 millesimi

### **Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino**

1. Sono organi del Consiglio di bacino:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il revisore dei conti.

### **Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea.**

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato. La delega viene di norma conferita in via permanente.

2. La rappresentanza dei Comuni partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

### **Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea**

1. L'assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a. elezione del comitato istituzionale;
- b. elezione del presidente scelto tra i Sindaci dei Comuni partecipanti;
- c. nomina del direttore;
- d. nomina del revisore legale dei conti ai sensi della normativa vigente;
- e. approvazione del regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino;
- f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
- g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al/ai gestore/i in conformità alla normativa vigente;
- h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed il/i gestore/i del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;
- i. adozione, secondo il metodo vigente, del piano e dell'articolazione tariffaria da approvarsi da parte delle autorità competenti;
- j. approvazione dei bilanci previsionali e relative variazioni e dei bilanci consuntivi del Consiglio di bacino;
- k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale;
- l. spostamento della sede del Consiglio di bacino;
- m. modifica della presente convenzione in caso di variazione dei confini dell'ambito territoriale ottimale disposta dalla Regione.

3. L'assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. b) del precedente comma 2 senza che il comitato istituzionale e il presidente siano stati eletti.

### **Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea.**

1. L'assemblea è validamente convocata:

- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;



- b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
2. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere f), g), h), i), l) e m), dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
  3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza in millesimi.
  4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
  5. L'assemblea è convocata nella prima seduta dal presidente dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" ovvero dal Commissario nominato ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012 o, in vacanza di questi, dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);
  6. L'assemblea convocata nella prima seduta elegge il comitato istituzionale ed il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate agli artt. 11 e 14.
  7. Le procedure per l'elezione del comitato istituzionale e del presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte dei Comuni partecipanti.
  8. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui all'art. 9, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consiglio di Bacino fatte salve quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal comitato istituzionale e devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea, a pena di decadenza, nei 90 giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.

#### **Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.**

1. Il comitato istituzionale è composto da tre membri di cui uno è il presidente del Consiglio di bacino.
2. I membri del comitato istituzionale sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti ad eccezione del presidente che è eletto, ai sensi dell'art. 9 comma 2, fra i Sindaci dei Comuni partecipanti. L'elezione del comitato avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo dei Comuni partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva, in caso di coincidenza della scadenza della presentazione della lista con giorni festivi e prefestivi il termine di presentazione è il giorno lavorativo immediatamente antecedente; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. Le votazioni di nomina del presidente e del comitato istituzionale sono palesi. Qualora dopo due votazioni consecutive, nessuna lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10 comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano

ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

**4.** Il comitato istituzionale dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno dei Comuni partecipanti, calcolata sia in termini numerici che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

**5.** La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza del componente del comitato istituzionale o del presidente.

**6.** In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

**7.** Le dimissioni dei singoli componenti compreso il presidente, sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consiglio di bacino.

**8.** L'assemblea può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale o al presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della seduta dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo dei Comuni partecipanti.

#### **Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.**

**1.** Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge e dalla presente convenzione, all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

**2.** Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

- a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che sono di competenza del direttore;
- b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
- c. l'approvazione di tutti i regolamenti del Consiglio di Bacino che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
- d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), g) h), i), j) e l) del comma 2 dell'articolo 9;
- e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f. l'approvazione dei progetti preliminari;
- g. l'approvazione dei progetti definitivi sostanzialmente difformi ai relativi progetti preliminari;
- h. la programmazione del fabbisogno del personale, la dotazione organica e il piano delle assunzioni, la concessione di aspettative o del part-time, il sistema valutativo e la costituzione del fondo per l'incentivazione della produttività del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati;
- i. l'approvazione dello schema di convenzione con soggetti terzi;

**3.** Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea stessa.



**Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.**

- 1.** Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio di bacino o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.
- 2.** Il comitato istituzionale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso scritto del presidente o di chi lo sostituisce, o su richiesta scritta di almeno 2 componenti;
- 3.** Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.
- 4.** Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti.
- 5.** Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche. E' facoltà del comitato ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al comitato stesso.
- 6.** Alle sedute del comitato istituzionale partecipa il direttore, o altro impiegato da lui designato, con il compito di rendere pareri sui quesiti posti dal comitato, nonché di curare la stesura del processo verbale della seduta.
- 7.** In caso di assenza o impedimento del direttore o della persona da lui designata, le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da un componente del comitato istituzionale.

**Art. 14 - Presidente.**

- 1.** Il presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato istituzionale ed è scelto dall'assemblea fra i Sindaci dei Comuni partecipanti con la procedura di cui al presente articolo ovvero, se contestuale alla nomina del comitato istituzionale, con la procedura di cui al precedente art. 11;
- 2.** L'elezione del presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo dei Comuni partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva, in caso di coincidenza della scadenza della presentazione della candidatura con giorni festivi e prefestivi il termine di presentazione è il giorno lavorativo immediatamente antecedente; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle candidature all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle candidature all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
- 3.** Qualora, dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato la maggioranza di cui all'art. 10 comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nella seconda votazione, calcolato in termini numerici. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
- 4.** In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea elettiva. Se non ottiene la maggioranza assoluta, la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. E' consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva, in caso di coincidenza della scadenza della presentazione della candidatura con giorni festivi e prefestivi il termine di presentazione è il giorno lavorativo immediatamente antecedente.

- 5.** Al presidente sono attribuiti i seguenti compiti:
- a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
  - b. convoca e presiede l'assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro, salvo quanto stabilito dall'art. 13;
  - c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;
  - d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato istituzionale;
  - e. vigila su eventuali inadempienze da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
  - f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";
  - g. relaziona all'assemblea sulle iniziative assunte in sede di Coordinamento dei Consigli di bacino;
  - h. sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.
- 6.** Il presidente dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno dei Comuni partecipanti, calcolata sia in termini numerici che di rappresentanza, ovvero fino a cessazione del proprio mandato di rappresentanza.
- 7.** Nel caso di cessazione del mandato di rappresentanza del presidente, il soggetto delegato ai sensi del comma 5 lettera h del presente articolo, assume la presidenza pro tempore fino alla elezione del nuovo presidente che deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal citato art. 11 comma 6.

#### **Art. 15 - Direttore.**

- 1.** Il direttore è nominato dall'assemblea.
- 2.** Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:
  - a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;
  - b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e ne redige i processi verbali;
  - c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
  - d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;
  - e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato istituzionale;
  - f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
  - g. nomina le commissioni di gara e di concorso;
  - h. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti del Consiglio di Bacino;
  - i. cura la pubblicazione dei provvedimenti degli organi istituzionali e, su richiesta, rende disponibili i verbali dell'assemblea e del comitato istituzionale e le determinazioni del direttore ai Comuni partecipanti;
  - j. propone all'organo competente gli schemi dei regolamenti del Consiglio di Bacino;
  - k. è membro, con il presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".
- 3.** Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi del Consiglio di bacino.
- 4.** Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente della struttura operativa e cura in particolare la redazione delle proposte di approvazione, modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in



materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'invio degli stessi alle autorità competenti.

**5.** Il direttore è scelto nel rispetto delle norme vigenti.

**6.** Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

#### **Art. 16 - Revisore contabile.**

**1.** Il revisore contabile dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per una sola volta.

**2.** Non possono essere eletti Revisore contabile, e se eletti decadono, i sindaci, i consiglieri, e gli assessori comunali dei Comuni partecipanti e i loro parenti e affini entro il quarto grado, nonché coloro che sono legati al Consiglio di Bacino e ai Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino stesso, da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali o liti pendenti con il Consiglio di Bacino o con i Comuni partecipanti al Consiglio di bacino stesso e comunque tutti coloro che non sono eleggibili a norma di legge.

**3.** Il revisore contabile ha diritto di accesso ai documenti di natura contabile del Consiglio di Bacino e, previa richiesta al Direttore, agli altri documenti.

**4.** Il revisore:

- collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo;
- redige il parere sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio di Bacino;
- attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo stesso approvata dal Comitato istituzionale; nella medesima relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- effettua le verifiche di cassa;

**5.** Il revisore può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del comitato istituzionale.

**6.** Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea, al comitato istituzionale e al direttore.

#### **Art. 17 - Vigilanza e controllo.**

**1.** Nelle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio erogato.

**2.** Il direttore, coadiuvato dalla struttura operativa dallo stesso dipendente, svolge in nome e per conto dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, le attività di vigilanza e controllo informando i Comuni stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla convenzione di gestione in caso di inadempienza. I Comuni partecipanti dovranno fornire al Direttore ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

**Art. 18 - Patrimonio.**

**1.** Il Consiglio di bacino è dotato di proprio patrimonio costituito da:

- a) patrimonio della sopprimenda Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" che al momento della propria liquidazione trasferirà i propri beni e la propria liquidità al Consiglio di bacino stesso;
- b) beni acquisiti dal Consiglio di bacino con propri mezzi.

**2.** Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consiglio di bacino il suo patrimonio è trasferito ai Comuni partecipanti in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

**Art. 19 - Disposizioni finanziarie.**

**1.** I Comuni partecipanti assicurano la copertura delle spese residuali di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione qualora i costi di funzionamento del medesimo non siano integralmente coperti dai proventi tariffari del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa nazionale e delle autorità competenti in materia tariffaria.

**2.** Le modalità di pagamento degli oneri di funzionamento sono stabilite nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e, se previsto, nella convenzione regolante l'affidamento del servizio idrico integrato.

**3.** Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea nei termini di legge.

**Art. 20 - Rinvio.**

**1.** Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in quanto applicabili.